

Comma 2 – al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti al comma 1, è istituita una cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La cabina di regia sarà quindi costituita nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali proprie delle Amministrazioni coinvolte.

Art. 48 – Dematerializzazione di procedure in materia di università

Comma 1 – in relazione a quanto previsto dal presente comma, che introduce l'articolo 5-bis alla legge 2 agosto 1999, n. 264, si fa presente che:

a) è già operativo presso il Miur il portale "Universo" (<http://universo.miur.it>), che permette agli studenti di procedere con la pre-iscrizione per via informatica, la quale si conclude direttamente presso le segreterie dei singoli atenei. Inoltre, utilizzando le informazioni già inserite dagli atenei nella "Banca dati dell'offerta formativa", il Miur è in grado di produrre un portale in cui sono inserite, in italiano e in inglese, le informazioni relative ai corsi di studio di tutte le università italiane. A tal fine, si precisa che la realizzazione del sistema informativo del Ministero per la missione "università" è affidata ai consorzi interuniversitari di calcolo, allo scopo finanziati mediante destinazione agli stessi di una quota del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle università. Alcuni degli interventi previsti per il sistema informativo, di minore priorità rispetto a quelli richiesti dalla norma che si propone, verranno ripianificati, prevedendone comunque la realizzazione.

b) per quanto concerne le procedure di verbalizzazione elettronica degli esami, le università dovranno dotarsi di un *software* applicativo che deve svolgere semplici operazioni di scrittura, di registrazione e di memorizzazione. Diverse università hanno già adottato modalità informatiche per la gestione della procedura di esame, traendone vantaggi in termini di semplificazione organizzativa nonché di riduzione dei costi di archiviazione e di comunicazione (ad esempio, spese per locali e per consumi intermedi). Le poche università che non avessero ancora pienamente realizzato idonei sistemi informativi potranno provvedervi mediante una razionalizzazione delle spese nell'ambito della propria autonomia di bilancio, atteso che la norma ha un'incidenza finanziaria minima.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività ivi previste, come esplicitato al

comma 2, potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 49 – Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università

Comma 1 – introduce modifiche di carattere ordinamentale alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, si fa presente quanto segue:

- **lett. b)**: reca una modifica di mero coordinamento concernente l'attività di tutorato e di didattica integrativa dei ricercatori a tempo indeterminato e ad altre figure professionali ed elimina il periodo che consentiva, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, di considerare l'apporto dei professori a tempo definito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza. Si tratta di una norma di rigore che mira ad assicurare l'ordinaria attività del docente nell'ateneo di appartenenza eliminando il rischio che si debba ricorrere ad altre modalità di copertura delle esigenze didattiche. Pertanto non solo non genera nuovi oneri ma concorre a tutelare il sistema dall'insorgenza degli stessi;

- **lett. c)**: elimina la disposizione che prevedeva la possibilità di uno scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti e limita le procedure di mobilità interregionale dei professori a coloro che prestano servizio presso sedi soppresse e non presso corsi di laurea soppressi, in quanto, in questo caso, possono utilmente essere ricollocati presso altri corsi di laurea dell'ateneo. Anche in questo caso si tratta di norme che non solo non generano nuovi oneri ma introducono elementi di rigore a tutela del sistema, anche sotto il profilo finanziario;

- **lett. f)**: introduce un mero coordinamento formale del testo e pertanto non ha effetti finanziari;

- **lett. h)**: propone una maggiore pubblicità per il procedimento di chiamata, attraverso la pubblicizzazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale, ed amplia la platea di coloro che possono accedere, richiedendo l'appartenenza al macrosettore e non al solo settore concorsuale. Inoltre, modifica le disposizioni concernenti il finanziamento della chiamata di professori o di contratti

di ricerca da parte di soggetti diversi dall'università, facendo riferimento non solo alla durata delle convenzioni ma soprattutto alla copertura dei costi nel periodo considerato dalla norma [importo non inferiore al costo quindicennale per i professori e per i titolari dei contratti di tipo b), che hanno diritto ad essere valutati ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati; importo e durata non inferiori a quella del contratto per i titolari dei contratti di tipo a)]. Si tratta pertanto di una norma di garanzia della copertura dei costi. Infine, amplia la platea di coloro che possono partecipare a progetti di ricerca nelle università;

- **lett. l):** prevede che le università possono stipulare contratti di cui al comma 1 dell'articolo 23, che sono a titolo gratuito o oneroso, con soggetti di particolare qualificazione. Trattandosi di alta qualificazione, l'importo di quelli a carattere oneroso deve essere determinato anche tenendo conto dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo (DM 21 luglio 2011) concernenti la tipologia dell'attività didattica e integrativa, il numero degli studenti e l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta nonché le disponibilità di bilancio. Sono eliminati inoltre i limiti di reddito previsti dalla norma previgente che non hanno una diretta attinenza con il requisito qualitativo del possesso dell'alta qualificazione. Tale modifica intende superare una criticità evidenziata dal Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione della legge n. 240 del 2010. Tali contratti sono attivati comunque nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

- **lett. m):** amplia la pubblicità dei bandi da ricercatore; inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono a questi contratti di ricerca a tempo determinato sono collocati in aspettativa, senza assegni né contributi previdenziali, o collocati fuori ruolo;

- **lett. n):** ricomprende fra le procedure da utilizzare per la chiamata di professori associati anche quella relativa alla chiamata di studiosi stranieri o italiani all'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, a valere sulle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori associati di cui al comma 9 dell'articolo 29. Si tratta solo di un ampliamento della tipologia delle procedure utilizzabili ed è pertanto esclusa la possibilità che le risorse del piano straordinario possano essere utilizzate per l'assunzione di una diversa categoria di personale. Inoltre, per coerenza con l'impianto della legge n. 240 del 2010, che abolisce la figura del ricercatore a tempo indeterminato, viene abrogata la norma che consente di assumere ricercatori secondo le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.

Comma 2 - La norma ripristina la possibilità per i docenti universitari di usufruire fino a un massimo di due anni sabbatici ogni decennio per dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane o internazionali. Si evidenzia che tale possibilità è, in ogni caso, limitata a coloro che non hanno più di trentacinque anni di servizio ed è subordinata alla decisione discrezionale del rettore cui compete la valutazione della compatibilità delle richieste con il funzionamento dell'ateneo anche in relazione all'esigenza di non poter avere incrementi dei costi dei contratti di insegnamento. Pertanto, dall'applicazione della norma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 50 – Attuazione dell'autonomia

Viene prevista, a cura del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'emanazione di linee guida, intese a favorire una maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche. Si tratta di autonomia responsabile in quanto intesa a conciliare la migliore resa dei servizi istituzionalmente assegnati da realizzare mediante l'ottimale utilizzo, anche in forma comune, delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e quindi senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si rappresenta che:

Comma 1 - stabilisce che venga introdotto nel sistema scolastico, attraverso l'emanazione delle predette linee guida, l'organico dell'autonomia, ossia una dotazione di personale docente, educativo ed ATA che consenta alle istituzioni scolastiche di far fronte a tutte le esigenze derivanti sia dall'organizzazione delle attività didattiche ordinarie, sia dalle situazioni di fatto che, all'avvio o nel corso dell'anno scolastico, determinino scostamenti dalle previsioni iniziali (variazione di alunni rispetto al valore stimato prima delle iscrizioni, aumento delle certificazioni mediche per il sostegno o assenze brevi e temporanee dei docenti, fenomeni di dispersione scolastica etc.).

In sostanza, l'impianto mira, in linea con i principi che ispirano l'intero provvedimento legislativo, a semplificare le modalità con le quali l'autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dal regolamento approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275, deve esplicarsi per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'art. 64 della 6.8.2008, n. 133, e regolamenti attuativi;

- **lett. a):** prevede l'avvio di un apposito progetto sperimentale, da attuare, nel rispetto della vigente legislazione contabile, anche attraverso la eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime. Dal lato finanziario, si intenderebbe ridefinire il complesso assetto dei trasferimenti alle istituzioni scolastiche, al fine di potenziare l'autonomia nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e, in particolare, nei limiti e dettami stabiliti dalla legge n. 196 del 2009;

- **lett. b):** definisce l'"organico dell'autonomia" da assegnare a ciascuna istituzione scolastica, funzionale all'attività didattica ordinaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

- **lett. c) e d):** prevedono che le istituzioni scolastiche costituiscano reti territoriali sulla base di apposite linee guida, definite a livello nazionale d'intesa con la Conferenza unificata, per conseguire un'ottimale gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché per il soddisfacimento delle esigenze derivanti dall'integrazione degli alunni disabili e dal contrasto dell'abbandono e dell'insuccesso scolastico, soprattutto nelle aree territoriali più disagiate. A tal fine, viene definito un organico di rete che non deve superare la somma dei singoli organici dell'autonomia delle diverse istituzioni scolastiche incluse nella rete, onde garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa. Il contenuto innovativo della norma proposta risiede soprattutto nella possibilità che tale strumento consentirà lo spostamento di posti che oggi si attribuirebbero a livello di singola scuola o provincia sul livello di rete, senza aggiungere nulla al fabbisogno, anche accorpando a livello di rete i posti frazionati e riducendo o azzerando il (comunque ridotto) numero di ore. Si segnala in particolare che le finalità indicate per l'organico di rete sono tutte già proprie degli organici attuali, cosicché il passaggio in Conferenza unificata permetterebbe alle reti di essere riconosciute da parte delle Regioni e degli enti locali e quindi di essere effettivamente rappresentative.

Dall'attuazione delle previsioni sopra esposte non derivano oneri aggiuntivi, bensì una migliore allocazione delle risorse disponibili, considerato il carattere ordinamentale e tenuto conto dei limiti posti dalla successiva lett. e);

- **lett. e):** prevede che l'organico complessivo sia definito sulla base dei vincoli posti dalla legislazione vigente e con riferimento a tutte le esigenze da coprire stabilmente, per almeno un triennio; i fabbisogni di personale così rilevati, sia nell'ambito della singola istituzione scolastica che a livello di reti di scuole e di ambiti provinciali, comprendono anche i posti di sostegno. Si

definisce, pertanto, l'organico come quell'insieme di posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio e soggetti ad eventuale rimodulazione annuale; ciò sempre nell'ottica di una migliore distribuzione delle risorse. L'organico della rete sarà tale da consentire una semplificazione nella distribuzione dei posti e, conseguentemente, una maggiore efficienza e, quindi, possibilmente un più agevole raggiungimento degli obiettivi dell'art. 64 citato. In definitiva, gli organici dell'autonomia delle singole scuole, gli organici delle reti e gli organici provinciali (compresi quelli regionali) trovano complessivamente un limite massimo negli organici definiti nell'a.s. 2011/12 con i Decreti Interministeriali, rispettivamente per il personale docente, ATA ed educativo, come stabilito dall'art. 19, comma 7, della citata Legge n. 111/2011, al fine di rendere effettiva la clausola di neutralità finanziaria dell'iniziativa.

Pertanto, il comma di cui trattasi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto ai saldi fissati dal predetto articolo 19, comma 7, della legge n. 111/2011.

Comma 2: chiarisce che le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono, complessivamente, fissate nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 64 della legge 133/2008, in misura non superiore ai limiti degli organici del personale docente, educativo ed ATA autorizzati nell'anno scolastico 2011/2012 come specificato alla precedente lett. e), fermo restando per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento di posti in presenza di esternalizzazione di servizi. Gli organici, pertanto, non potranno comportare incrementi di spesa.

Comma 3: reca apposita clausola di invarianza finanziaria, a salvaguardia dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. Si evidenzia al riguardo che, oltre agli specifici vincoli richiamati nella norma, è previsto, nell'emanazione delle linee guida, il concerto del Ministro dell'economia delle finanze, al fine di verificarne l'economicità dei contenuti ed il puntuale rispetto della neutralità finanziaria.

Art. 51 – Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

Si prevede che, nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle scuole, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI svolga una funzione di coordinamento del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica.

Comma 1 - La norma aggiunge ai compiti dell'INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione. Peraltro, il decreto-legge n. 98/2011, all'art. 19, ha previsto la possibilità di attuare un piano straordinario di reclutamento nel limite della dotazione organica vigente. Inoltre, con riferimento all'utilizzo dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione, si fa presente che detto rapporto rientra nella fattispecie della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni. Le amministrazioni interessate potranno assicurare anche la nuova funzione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come emerge dall'articolato.

Comma 2 - La norma si propone di far sì che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti siano effettuate, in collegamento con l'Invalsi, dal 100% delle istituzioni scolastiche, mentre oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5% delle scuole rifiuta con vari motivi di svolgerle o, comunque, non comunica i relativi dati all'Ente; il rimanente 95% le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto. Resta naturalmente fermo che tali attività sono svolte nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come emerge dall'articolato proposto nella parte in cui si parla di "attività ordinaria d'istituto".

Art. 52 - Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori (ITS)

Comma 1 - è prevista, con decreto interministeriale MIUR - Lavoro - MEF, la definizione di linee guida, in sede di Conferenza Stato-Regioni, contenenti criteri generali per le seguenti misure:

1) il coordinamento tra l'offerta statale e regionale in materia di istruzione e formazione professionale, al fine di consentire maggiore efficienza ed efficacia tramite una copertura delle esigenze del territorio non sovrapposta;

2) la promozione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per favorire la costituzione di sedi dove si possano sviluppare stabili raccordi tra gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle regioni e i soggetti del mondo del lavoro a sostegno delle professioni tecniche;

3) favorire la diffusione dei percorsi professionalizzanti in apprendistato.

Dalla prima e dalla terza misura non derivano nuovi ed ulteriori oneri, atteso il loro carattere di semplificazione e ordinamentale; per quanto concerne la seconda misura (promozione dei poli tecnico-professionali), le risorse di competenza statale sono definite nell'ambito di quelle indicate nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore introdotto dall'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006.

Comma 2: è prevista, con decreto interministeriale MIUR-MEF-Lavoro, la definizione di linee guida, in sede di Conferenza unificata, contenenti criteri generali per:

- evitare la frammentazione sul territorio dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori – non più di un ITS su base regionale - anche per favorire l'integrazione delle risorse pubbliche e private disponibili a livello nazionale;

- semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

Anche il comma 2 è a carattere ordinamentale e di semplificazione e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le risorse di parte statale negli ITS sono, comunque, definite nell'ambito di quelle indicate nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore introdotto dall'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006.

Art. 53 – Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

Comma 1 - la disposizione prevede l'adozione da parte del CIPE di un "Piano nazionale di edilizia scolastica" avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.

In particolare, viene prevista la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico che può essere destinato alla realizzazione degli interventi, la permuta di immobili, la costituzione di

uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole, la compartecipazione facoltativa degli enti locali.

La delibera Cipe dovrà prevedere la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche.

Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica, il Cipe approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

Inoltre, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, viene estesa al periodo 2012-2014 e alle scuole primarie e dell'infanzia l'adozione da parte dell'INAIL dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento delle strutture scolastiche alle disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro (art. 1, comma 626, legge n. 296/2006).

La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto trova applicazione nell'ambito di risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5), ovvero di quelle che si renderanno disponibili per gli scopi (commi 1-4).

Comma 7 - si propone di aggiornare le norme tecniche in materia di edilizia scolastica, ferme al 1975. Si tratta di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia scolastica che consentirà, a parità di stanziamenti dedicati allo scopo dai competenti enti locali, di definire standard adeguati alle novità intercorse nel frattempo soprattutto in materia di sicurezza ed efficienza energetica.

Comma 8 - stabilisce inoltre che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 9 - la disposizione prevede l'adozione di misure volte al contenimento dei consumi dell'energia e alla migliore efficienza nell'uso finale della stessa. Non si rilevano effetti finanziari negativi.

Art. 54 – Tecnologi a tempo determinato

Prevede la possibilità per le università di avvalersi di tecnologi a tempo determinato per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. Tale previsione consentirà alle università di potenziare le attività di ricerca e di utilizzare a pieno le risorse attribuite dall'Unione europea e da altri enti per progetti di ricerca. Rimangono in vigore tutti i vincoli alle assunzioni previsti dall'ordinamento.

L'onere del trattamento economico è posto a carico dei finanziamenti destinati alla ricerca, nel rispetto della programmazione universitaria in materia di assunzioni anche a tempo determinato, e deve essere garantito per l'intera durata del contratto dei tecnologi.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 55 – Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

Prevede che le disposizioni in materia di utilizzo comune di professori e ricercatori a tempo pieno da parte di più atenei, regolato da convenzioni fra le istituzioni interessate, possano essere applicate anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e fra enti pubblici di ricerca, fermo restando il trattamento economico e previdenziale in godimento nell'amministrazione di appartenenza.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

